

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
6. Disposizioni penali
Art. 60 Responsabilità penale del lavoratore

LL

Art. 60

Articolo 60

Responsabilità penale del lavoratore

¹ Il lavoratore è punibile se viola intenzionalmente le prescrizioni sulla protezione della salute nel lavoro.

² Se mette seriamente in pericolo altre persone, è punibile anche la violazione per negligenza.

Capoverso 1

Il rispetto della legge sul lavoro spetta per principio al datore di lavoro, il quale ne è il principale responsabile. Anche i lavoratori, dal canto loro, hanno una certa responsabilità. La loro responsabilità penale è tuttavia inferiore a quella del datore di lavoro. Di conseguenza, sono punibili soltanto se violano intenzionalmente le prescrizioni sulla protezione della salute nel lavoro.

Capoverso 2

In deroga al capoverso 1, è qui prevista la punibilità della violazione per negligenza se in tal modo il lavoratore mette seriamente in pericolo altre persone (non deve necessariamente trattarsi di collaboratori). Il Codice penale (CP) contiene in effetti diverse disposizioni che potrebbero entrare in concorso con il presente capoverso. Si tratta in particolare degli articoli: 129 sull'esposizione a pericolo della vita altrui, 221–230 sui crimini e i delitti di comune pericolo, nonché, soprattutto, 230, che vieta la rimozione o l'omissione di apparecchi protettivi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda.